



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 193

IN DATA 31-12-2024

**OGGETTO: SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA IN SANITÀ - ACCREDITAMENTO
STANDARD PROVIDERS: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE – ASREM, O.P.I.
MOLISE - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI CAMPOBASSO ED ISERNIA,
RESPONSIBLE RESEARCH HOSPITAL E FONDAZIONE NEUROMED.**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore del Servizio SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR, FORMAZIONE, ECM	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore Generale per la Salute	DOTT.SSA LOLITA GALLO

**IL COMMISSARIO AD ACTA
AFFIANCATO DAL SUBCOMMISSARIO AD ACTA**

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. ii;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario *ad acta* che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett.b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "/// primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, de/ l'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano o da innovazioni della legislazione statale vigente";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421." e s.m.i.;

VISTO, altresì, il Decreto Legislativo n. 229/99, di modifica al D.L.vo 502/92, nel quale, all'art. 16 quater, si ribadisce la necessità, per gli operatori sanitari, di partecipare alle attività di formazione continua, considerato requisito indispensabile per svolgere la propria attività professionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n.502.”;

VISTE le indicazioni emanate in materia di Educazione Continua in Medicina dalla Conferenza Stato Regioni in data 5 novembre 2009, e successivo Regolamento applicativo del 13 gennaio 2010, nonché dagli accordi Stato Regioni del 19 aprile 2012 e del 2 febbraio 2017, nelle quali, tra l'altro, è stabilito che le Regioni debbano istituire l'albo regionale dei provider della formazione continua in sanità;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Salute n. 14 del 26 febbraio 2021 ad oggetto: “ *Approvazione e del Manuale Regionale di Accreditemento per l'erogazione di eventi ECM e del manuale del professionista sanitario, Modifica ed integrazioni*”, che modifica e integra la precedente Determinazione del Direttore Generale n. 94 del 08 novembre 2019, con la quale:

- è stato approvato il “ *Manuale regionale di accreditemento per l'erogazione degli eventi ECM*” comprensivo degli allegati A, B, C, D, E, F, che sostituisce integralmente il precedente Manuale approvato con la D.G.R. n. 863 del 31 dicembre 2012,

- è stato approvato il “ *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*”, comprensivo degli allegati I, II, III A, III B, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,

- sono state dettate le regole sulla Formazione continua, che interessano i singoli professionisti sanitari e i Provider, stabilendo i criteri e i requisiti per l'accreditemento dei Provider, quale applicazione del “ *Nuovo Sistema Regionale di formazione continua in medicina*”, come previsto dalla succitata normativa nazionale e regionale,

- è stato definito l'elenco di requisiti che il Provider deve possedere per ottenere gli Accreditementi, che riguardano l'organizzazione generale e le risorse, la qualità dell'offerta formativa e la gestione del miglioramento continuo della qualità;

PRESO ATTO che, il suddetto Manuale Regionale di Accreditemento per l'erogazione di eventi ECM, giusta Determinazione del Direttore Generale della Salute n. 14 del 26 febbraio 2021, sopra citata, disciplina compiutamente il procedimento di accreditemento dei Provider regionali prevedendo, tra l'altro, che:

- l'accreditemento ai Provider regionali ECM è rilasciato dalla Regione Molise (Ente accreditante), ai sensi dell'art. 48 dell'Accordo Stato-Regioni 2017, previo parere della Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina;

- le domande di accreditemento provvisorio, standard e di rinnovo dell'accreditemento standard *devono essere presentate dal legale rappresentante, tramite procedura informatizzata, utilizzando il portale della Regione Molise;*

- il conseguimento e il mantenimento dell'accreditemento provvisorio, standard, e il suo rinnovo, sono subordinati alla valutazione positiva di tutti i requisiti, considerati complessivamente, elencati nell'Allegato “ **A**” del Manuale medesimo;

- il procedimento di rinnovo dell'accreditemento standard segue la disciplina prevista per l'accreditemento standard;

- alla fine del procedimento, l'Ente accreditante provvede alternativamente:

a) all'approvazione dell'accreditemento;

b) al diniego dell'accreditemento per gravi difformità con i requisiti di cui all'Allegato “ **A** del *Manuale di accreditemento*”;

c) a richiedere eventuali integrazioni documentali indicando il termine entro cui sanare le eventuali criticità;

- l'accreditemento Standard resta comunque valido, fino alla risposta (positiva o negativa), da parte dell'Ente accreditante, alla domanda di rinnovo dell'accreditemento Standard;

DATO ATTO, poi, che con Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 113 del 24/07/2023, si è provveduto a ricostituire la Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina;

RICHIAMATE

- la Determinazione del Direttore Generale per la Salute pro-tempore n. 50 del 2 maggio 2014, con la quale si è provveduto ad accreditare provvisoriamente, in qualità di Provider regionale, l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise per la durata di mesi 24 a decorrere dalla data dello stesso provvedimento;

- la Determinazione del Direttore Generale per la Salute pro-tempore e n.116 del 18 dicembre 2020 con la quale, preso atto delle decisioni assunte dalla Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina, si è provveduto a riconoscere all'Azienda Sanitaria Regionale del Molise l'accreditemento Standard quale Provider regionale, per la durata di quattro anni;

DATO ATTO che la Direzione Generale della Salute con nota n. 151156 del 31 ottobre 2024 ha richiesto ai Provider interessati al rinnovo dell'accreditemento standard ad inoltrare la relativa istanza entro il mese di novembre 2024, secondo le disposizioni contenute nel citato “ *Manuale regionale di accreditemento per l'erogazione di eventi ECM*”, accedendo al portale della Regione Molise, sezione Educazione Continua in Medicina;

RILEVATO che, sono pervenute, sulla piattaforma informatica del sistema regionale di formazione continua in sanità, le seguenti richieste di rinnovo dell'accreditemento Standard:

- provider dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise – ASReM - corredata dalla documentazione prevista;

- provider O.P.I. Molise, Ordine delle professioni infermieristiche di Campobasso ed Isernia- corredata dalla documentazione prevista;
- provider Fondazione Neuromed- corredata dalla documentazione prevista.

CONSIDERATO che, dalla disamina effettuata dal competente Servizio ECM- Direzione Generale per la Salute, sono state accertate in fase istruttoria le condizioni di ammissibilità della richiesta nonché la regolarità degli atti e della documentazione relativi al presente procedimento e che la Commissione Regionale per l'Educazione Continua in Medicina ha proceduto alla ulteriore verifica delle citate istanze di rinnovo dell'accreditamento standard pervenute, ritenendo esaustiva la documentazione esaminata;

RILEVATO altresì, che sul sistema informatico della Regione Molise, atto a recepire la domanda di accreditamento "standard", alla data del 1° dicembre 2024, termine ultimo per presentare la domanda in parola, non risulta pervenuta alcuna richiesta da parte del provider SNAMID Molise Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani della Provincia di Campobasso;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della mancata manifestazione di volontà tesa ad ottenere l'accreditamento "standard" da parte del provider SNAMID Molise Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani della Provincia di Campobasso, e di stabilire, ai sensi di quanto previsto nel Manuale di Accreditamento dei Provider regionali ECM che, a far data dal 1° gennaio 2025 il provider SNAMID non ha più titolo ad erogare formazione continua in Medicina;

DATO ATTO che l'oggetto del presente Decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondente all'obbiettivo di cui al punto "i. *adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico finanziario del servizio sanitario regionale*", della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad Acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento;

DECRETA

Articolo 1

È approvato il rinnovo dell'Accreditamento Standard dei seguenti providers:

- Azienda Sanitaria Regionale del Molise – ASReM;
- O.P.I. Molise - Ordine delle professioni infermieristiche di Campobasso ed Isernia;
- Responsible Research Hospital;
- Fondazione Neuromed.

Articolo 2

L'accreditamento Standard dei providers di cui all'articolo 1, ha durata di 4 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Articolo 3

Di stabilire, ai sensi di quanto previsto nel Manuale di Accreditamento dei Provider regionali ECM che, a far data dal 1° gennaio 2025 la società SNAMID Molise-Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani della Provincia di Campobasso, non ha più titolo ad erogare formazione continua in Medicina.

Articolo 4

E' demandata alla Direzione Generale per la Salute l'aggiornamento dell'Albo Regionale dei Provider ECM.

Articolo 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, all' Azienda Sanitaria Regionale del Molise, all' Ordine delle professioni infermieristiche di Campobasso ed Isernia, al Responsible Research Hospital, alla Fondazione Neuromed alla società SNAMID, alla Molise Dati SpA.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82